

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

Le nuove comunicazioni periodiche IVA
--

La comunicazione denominata "spesometro", introdotta dal decreto legge n. 78 del 2010, nonché la comunicazione "black list", le comunicazioni dei dati relativi ai contratti di leasing e, infine, i modelli "intrastat" relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi, vengono sostituiti con un nuovo adempimento periodico che riguarda l'Iva, e più precisamente con una comunicazione trimestrale.

Stabilisce infatti il decreto fiscale che **a partire dal primo gennaio 2017** i soggetti passivi d'imposta ai fini Iva devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati "di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni", con riferimento alle operazioni "rilevanti" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La nuova comunicazione trimestrale coinvolge:	le fatture emesse
	le fatture ricevute purché registrate
	le bollette doganali
	le note di variazione

Da un punto di vista dei termini per la trasmissione telematica della comunicazione in commento, è bene evidenziare che la norma dispone che esse vadano trasmesse entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; per quanto concerne l'ultimo trimestre la comunicazione è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Le comunicazioni Iva periodiche

Primo trimestre solare	Entro 31 maggio
Secondo trimestre solare	Entro 31 agosto

Terzo trimestre solare	Entro 30 novembre
Quarto trimestre solare	Entro 28/29 febbraio

Dovrà essere un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate a dettare analiticità dei dati contenuti nella comunicazione trimestrale, che dovrà contenere almeno i dati di seguito elencati:

Dati minimi che dovrà contenere la comunicazione

a)	Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
b)	La data ed il numero della fattura
c)	La base imponibile
d)	L'aliquota applicata
e)	L'imposta
f)	La tipologia dell'operazione

Il nuovo articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 stabilisce altresì che per tutte le fatture elettroniche, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 che dispone, sostanzialmente, che i documenti informatici sono conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità, nonché che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste, si considerano soddisfatti per tutte quelle fatture elettroniche e i documenti informatici trasmessi attraverso lo SdI (Sistema di Interscambio).

Anche le liquidazioni periodiche Iva andranno comunicate, periodicamente, all'Amministrazione finanziaria. Modalità e termini sono quelli trimestrali appena visti per la comunicazione delle vendite e degli acquisti, mentre per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni, il nuovo articolo 21-bis del D.L. 78/2010, parla di "dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta", così come effettuate a norma dell'articolo 1, primo comma, del DPR n. 100 del 1998, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del DPR 633/72 che trattano di norme speciali, rispettivamente, per le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votivi, nonché per gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione.

DPR 100/1998, art. 1, co. 1	Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
------------------------------------	---

Premettendo che la comunicazione delle liquidazioni periodiche non fa venire meno il rispetto dei termini di versamento dell'imposta, la comunicazione in commento va presentata qualsiasi il risultato della liquidazione periodica ossia sia che essa sia a credito sia che essa sia a debito o, infine, a zero.

Da un punto di vista soggettivo sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni i soggetti passivi ai fini Iva che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o alla effettuazione della liquidazioni periodiche a meno che, dispone la norma, non vengano meno le condizioni di esonero nel corso dell'anno.

I principali soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale	i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti
	i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario
	i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio
	i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, DPR 633/72
	gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA

	le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA
	i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 , esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

Infine, il quarto comma del nuovo articolo 21-bis già sopra richiamato dispone che in presenza di più attività e di determinazione separata dell'imposta, il contribuente deve presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Il Legislatore fiscale prevede altresì, in ossequio alle disposizioni sull'adempimento spontaneo, di cui alla legge 190 del 2014, articolo 1, commi 634 e 635, che gli esiti dell'esame dei dati derivanti dalla comunicazione periodica delle fatture, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e i versamenti dell'imposta, rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni stesse, viene messo a disposizione del contribuente da parte dell'Agenzia delle entrate. Qualora dai controlli eseguiti dall'Amministrazione finanziaria dovesse risultare un risultato diverso da quello indicato nelle comunicazioni, il contribuente viene informato di modo che esso possa fornire chiarimenti in merito, segnalando eventuali "elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso".

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.